

Allegato B) al n.1321 del Repertorio e al n.941 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita una Società per azioni con la denominazione "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.", in forma abbreviata "AMAT S.p.A.".

2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del codice civile da parte del Comune di Taranto e riveste le caratteristiche previste dall'art. 16 del D.Lgs. N. 19/08/2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Taranto.

2. Nei modi di legge, la Società potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze.

Art. 3 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto

1. La Società ha come oggetto i seguenti servizi di

interesse generale, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n.

175/2016:

a) la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;

b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;

c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano, aree di parcheggio e stazionamento per camper e autocaravan;

d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;

e) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni

tecnologiche.

2. La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti del Comune di Taranto. Ogni altra attività riveste carattere marginale, ovvero può essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'Ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali.

Detta condizione di marginalità si ritiene soddisfatta dalla condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia prodotto dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Taranto e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3. La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 del D.L. 08/04/1974, n. 95, convertito in L. 07/06/1974, n. 216.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della Legge Regionale della Puglia 31/10/2002 n° 18, come modificata, da ultimo, dall'articolo 29 della Legge Regionale n° 22 del 19 luglio 2006, la Società ha i compiti precipui della produzione e gestione dei servizi ad essa affidati, residuando al Comune di Taranto quelli di programmazione ed amministrazione.

Art. 5 - Partecipazione in altre società

1. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Taranto, la Società può assumere partecipazioni anche in altre società, quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale determinato al summenzionato articolo 4.

2. La partecipazione in altre società deve essere deliberata dall'Assemblea quando ciò comporti la assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI -

OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 2.340.463,00 (Duemilionitrecentoquarantamilaquattrocentosessantatrevirgola zerozero), suddiviso in numero 2.340.463 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna.

2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

3. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

4. La partecipazione di capitali privati non è ammessa, fatta eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Art. 7 - Aumento di capitale e diritto di opzione

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, fermo restando il rispetto dell'art. 2438 del Codice civile.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in natura e di crediti da parte dei soci.

3. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione delle azioni possedute, nel rispetto dell'art. 2441 del Codice civile.

4. Gli azionisti avranno altresì il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441, comma 3°, del Codice civile.

5. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

6. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione potrà essere escluso ex art. 2441, comma 8, del Codice civile, se queste sono offerte ai dipendenti della Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili.

2. Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

3. Ogni azione dà diritto a un voto.

4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio di amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà concesse dall'art. 2344 del Codice civile.

6. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Art. 9 - Circolazione e trasferibilità delle azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da titoli

azionari nominativi.

2. La circolazione delle azioni è disciplinata dall'art. 2355 del Codice civile.

3. In caso di emissione di azioni nominative, o di mancata emissione di titoli azionari, si applica l'art. 2355-bis del Codice civile.

Art. 10 - Qualità di Azionista

1. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 11 - Obbligazioni

1. La Società può emettere, su delibera degli amministratori, a norma e con le modalità di legge e nei limiti indicati dall'art. 2412 del Codice civile, obbligazioni nominative o al portatore.

2. La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve, in ogni caso, risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice civile.

Art. 12 - Strumenti finanziari

1. La Società può emettere strumenti finanziari a norma degli artt. 2346, ultimo comma, 2349 e 2351, ultimo comma,

del Codice civile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

Art. 14 - Convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Amministratore unico ovvero, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata o e-mail certificata, ecc.), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

3. In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa

all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 15 - Riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualevolta l'Amministratore unico ovvero, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 16 - Intervento in Assemblea e voto

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti

cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile.

3. Per la partecipazione del Comune di Taranto i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, nel caso di organo amministrativo collegiale, dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, nel caso di organo collegiale, o dell'Amministratore unico nel caso di organo individuale, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio azionista, designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea, all'accertamento della identità e legittimazione dei presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

5. Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dall'organo di amministrazione, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Art. 18 - Costituzione e deliberazione

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera secondo le disposizioni di legge.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

4. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

5. Si applica l'art. 2368, ultimo comma, del Codice civile.

6. Per la seconda convocazione e le convocazioni successive

si applica l'art. 2369 del Codice civile.

7. Tuttavia le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relativa alle seguenti materie saranno adottate con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione:

- modifica dell'oggetto sociale;

- trasferimento della sede sociale in altra città;

- modifiche dell'ammontare del capitale sociale, non in adempimento ad obblighi di legge;

- modifiche dei poteri degli organi sociali;

- scioglimento, liquidazione, scissione, fusione, proroga della società.

8. Il verbale di ciascuna Assemblea è trasmesso tempestivamente dall'Amministratore unico o, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, all'Amministrazione controllante.

Art. 19 - Materie riservate all'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca l'Amministratore unico o, nel caso di organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione, designando tra i suoi membri il Presidente

ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nomina, inoltre, il Presidente ed i membri del Collegio

sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo

contabile;

c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e

del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

e) delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla

competenza dell'Assemblea ordinaria;

f) autorizza, preventivamente, ai fini del cosiddetto

"controllo analogo" del Comune di Taranto sulla Società, le

decisioni aventi ad oggetto:

- la costituzione di società;

- gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti,

aziende, rami di azienda;

- le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti

finanziari;

- le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni.

3. L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le

deliberazioni a questa riservate dalla legge.

4. L'Assemblea straordinaria, in particolare, delibera:

a) sulle modificazioni dello Statuto;

b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei

liquidatori della Società;

c) sull'emissione di obbligazioni convertibili;

d) sulle modifiche del capitale sociale;

e) sullo scioglimento, liquidazione, scissione, fusione, proroga della società;

f) sull'istituzione o soppressione di sedi secondarie;

g) sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

h) sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

i) sul trasferimento della sede sociale.

Si applica in ogni caso l'art. 2436 del Codice civile.

Art. 20 - Impugnativa delle delibere Assembleari

1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e seguenti del Codice civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo della Società è costituito, di norma, da un Amministratore unico.

2. Tuttavia, l'assemblea, con deliberazione motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che

sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La deliberazione è trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti ed alla struttura prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016, individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo stesso.

3. Nella scelta degli amministratori, l'assemblea assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo contenuto nel D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

4. Gli amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Gli amministratori della Società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

6. La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea che li individua, con procedura ad evidenza pubblica, fra coloro che possiedono una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono ricoprire la funzione di amministratore i Consiglieri comunali in carica e gli Assessori.

7. Nel caso di organo amministrativo collegiale:

a) l'assemblea nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Vice Presidente. Quest'ultimo riveste funzioni esclusivamente vicarie, esercitabili in caso di assenza o impedimento del presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

b) il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

8. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti

degli organi sociali.

9. È vietata la costituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

11. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea secondo le disposizioni del Codice civile in materia.

12. Qualora, nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, venga a mancare, per qualunque causa, anche uno solo degli amministratori nel corso dell'esercizio, cesserà l'intero organo amministrativo e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo sarà convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

13. Agli organi di amministrazione e controllo della Società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 22 - Compensi degli amministratori

1. L'assemblea delibera la remunerazione di tutti gli

amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune di Taranto, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Agli amministratori che risiedono fuori del Comune di Taranto spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, o dell'Assemblea dei Soci, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 23 - Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

1. Si applica l'art. 2382 del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di Società per azioni.

2. Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che sono in lite con la Società, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque

connesse ai servizi della Società.

Art. 24 - Amministratore unico e Presidente del Consiglio di
amministrazione. Attribuzioni

1. L'Amministratore unico o, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. All'Amministratore unico spettano i poteri di ordinaria amministrazione. In caso di organo collegiale detti poteri spettano, se delegati dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei soci e del Direttore generale.

In ogni caso, l'Amministratore unico o, nel caso di organo amministrativo collegiale, il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo, se collegiale;

b) esercita tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali;

c) rappresenta la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché nelle trattative sindacali;

d) rappresenta la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, nonché negli

organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura

costituzione, con facoltà di delegare gli stessi poteri ad

altro soggetto, anche estraneo alla Società;

e) stipula contratti, con possibilità di delegare tale

funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società;

f) firma, unitamente al Direttore generale ed al Direttore

amministrativo, gli ordinativi di incasso e di pagamento e

riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori

per qualsiasi titolo ed importo di spettanza della Società,

rilasciando quietanze liberatorie;

g) nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici che lo

assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando,

per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il

compenso e gli emolumenti;

h) attua gli obiettivi e le linee strategiche globali

stabilite dal Piano industriale approvato dal Comune di

Taranto, uniformando la gestione della Società e le

strutture aziendali agli indirizzi prescelti, assumendo ogni

iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendone

periodicamente informato il Consiglio di amministrazione, se

costituito;

i) designa il presidente ed i componenti delle commissioni

di gara tra dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra

soggetti estranei alla Società, e ne determina l'eventuale

compenso da attribuire;

j) accorda, in via eccezionale, anticipazioni del

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro al personale

dipendente, anche in aggiunta alle ipotesi ed ai limiti

previsti dai vigenti accordi aziendali, al verificarsi di

esigenze finanziarie connesse a gravi problemi di salute

dello stesso personale o di propri familiari conviventi;

k) garantisce la regolarità e la completezza del flusso

informativo verso l'Amministrazione controllante, anche in

virtù di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti

applicabili, nonché dalla giurisprudenza nazionale e

comunitaria in tema di "controllo analogo";

l) nomina un segretario scelto al di fuori dei propri membri

e ne determina il compenso mensile da attribuire.

3. Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, in caso

di impedimento o assenza comunicata, il Presidente è

sostituito dal Vice Presidente.

Art. 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione o, in

manca, dell'Amministratore unico

1. Nel caso di composizione collegiale dell'organo

amministrativo, il Consiglio di Amministrazione esercita,

nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici

individuati dal Comune di Taranto, i poteri di

amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo

quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente

Statuto all'Assemblea dei soci, con facoltà di delegare i

poteri di ordinaria amministrazione ad uno dei suoi Componenti o al Direttore generale.

2. Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili:

a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile;

b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;

c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;

d) la nomina del Direttore Generale, dei Direttori e dei Dirigenti, con contestuale determinazione delle attribuzioni, dei poteri e dei compensi.

e) la nomina di procuratori speciali, conferendo eventualmente loro, di volta in volta o per periodi predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se costituito, riferisce trimestralmente al socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

4. Il Consiglio di Amministrazione, se costituito, illustra in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale di cui al punto precedente, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni.

5. Nel caso di organo amministrativo monocratico i poteri, le attribuzioni e gli obblighi di cui al presente articolo spettano all'Amministratore unico.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale

1. Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.

2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica certificata spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi. In caso di particolare e comprovata urgenza può essere fatta per posta elettronica certificata,

telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima.

3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio d'Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti gli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 27 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,

nel caso di organo amministrativo collegiale, o

Determinazioni dell'Amministratore unico

1. Nel caso di organo amministrativo collegiale, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio, nel caso di organo amministrativo collegiale, sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

3. Ove costituito, è consentito intervenire in Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali

argomenti, di esprimere chiaramente il proprio voto e che di

tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera

comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e

il segretario, al fine di consentire la stesura e la

sottoscrizione del relativo verbale.

4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in

caso di organo amministrativo collegiale, o le

determinazioni dell'Amministratore unico che non siano prese

in conformità della legge o del presente Statuto possono

essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 del Codice civile.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona

fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle

deliberazioni.

5. Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione, in caso

di organo amministrativo collegiale, viene redatto il

verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e

gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal

Presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le

veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle

deliberazioni in essi contenute.

6. Nel caso di organo amministrativo monocratico, per ogni

provvedimento adottato dell'amministratore unico viene

redatta apposita determinazione, sottoscritta dallo stesso

Amministratore unico. Le copie e gli estratti delle

determinazioni, certificati conformi dall'Amministratore unico, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale del loro contenuto.

Art. 28 - Direttore generale

1. L'Amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, determinandone la durata del rapporto, le funzioni, i poteri di rappresentanza ed il compenso.

2. Il Consiglio di Amministrazione individua il Direttore generale, con procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che possiedono una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni assolte in aziende operanti nel settore.

3. Al Direttore generale spetta, in ogni caso, la gestione operativa della Società. A tale scopo gli sono attribuite le seguenti funzioni:

a) si occupa dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima;

b) dirige il personale dipendente della Società;

c) adotta i provvedimenti del caso per assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

d) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dei servizi automobilistici e societari.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da n° 3 membri effettivi. Devono essere inoltre nominati n° 2 sindaci supplenti.

2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2397, 2° comma, del Codice civile.

4. Nella scelta dei sindaci l'assemblea assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo contenuto nel D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Art. 30 - Cause di ineleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle

situazioni di cui all'art. 2398 del Codice civile.

Art. 31 - Nomina e cessazione dall'ufficio. Sostituzione

1. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono revocabili dall'Assemblea per giusta causa.

2. Per la sostituzione dei Sindaci si applica l'art. 2401 del Codice civile.

Art. 32 - Retribuzione dei sindaci

1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei Sindaci, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 33 - Doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 34 - Poteri del Collegio Sindacale

1. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli indicati all'art. 2403-bis del Codice civile.

Art. 35 - Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

Art. 36 - Responsabilità

1. I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Art. 37 - Denuncia al collegio sindacale e denuncia al Tribunale

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 del Codice civile.

Art. 38 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è svolto da un soggetto, individuale o societario, incaricato della Revisore legale dei conti secondo la vigente normativa, nominato dall'assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle

condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma, del Codice civile.

3. La revisione legale dei conti non può essere svolta dal Collegio sindacale.

TITOLO VI

CONTROLLO ANALOGO

Art.39

Il controllo analogo sulla società da parte del Comune di Taranto, di cui all'art.16 del D.Lgs.19 agosto 2016, n.175 e successive modifiche e integrazioni, è esercitato nei modi e nelle forme di cui alla disciplina regolamentare comunale in materia tempo per tempo vigente, a cui la società è obbligata a conformarsi.

TITOLO VII

BILANCIO DELLA SOCIETÀ

Art. 40 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore unico ovvero, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Consiglio di amministrazione, procede alla formazione del Bilancio di esercizio.

3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori dovranno dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione.

Art.41 - Distribuzione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO VIII

RECESSO

Art. 42 - Diritto di recesso

1. I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 del Codice civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater del Codice civile.

2. Gli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge.

3. La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.

TITOLO IX

PATRIMONI DESTINATI

Art. 43 - Patrimoni destinati

1. La Società, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del

Codice civile, può:

a) costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali

destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al

finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i

proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati

al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo;

2. I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente

non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere

costituiti per un valore complessivamente superiore al 10%

del patrimonio netto della Società e non possono essere

costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività

riservate in base a leggi speciali.

Art. 44 - Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

1. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato,

contenente le indicazioni di cui all'art. 2447-ter del

Codice civile, è adottata dall'Amministratore unico o, in

caso di organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di

amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO X

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 45 - Scioglimento

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della

Società, come indicate all'art. 2484 del Codice civile o da

leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 del Codice civile.

2. Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis del Codice civile, il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

3. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

4. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti per la liquidazione della Società.

TITOLO XI

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

Art. 46 - Trasformazione, fusione, scissione

1. Si applicano le disposizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo X del Codice Civile.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello di Taranto.

Art. 48 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano

le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e, in particolare, quelle, anche regolamentari, afferenti le società a controllo pubblico.

Firmato da: AMODIO Raffaele. Antonello Mobilio Notaio. Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 come modificato dall'art.16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.